


COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

(Provincia di Pordenone)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 17.02.2011

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA	pag. 3
Art. 1 - Istituzione della tassa	pag. 3
Art. 2 - Rifiuti solidi urbani	pag. 3
Art. 3 - Zone di applicazione	pag. 3
Art. 4 - Soggetti passivi	pag. 4
Art. 5 - Locali tassabili	pag. 4
Art. 6 - Aree tassabili	pag. 5
TITOLO II – ESCLUSIONI, ESENZIONI, RIDUZIONI	pag. 5
Art. 7 - Deduzioni	pag. 5
Art. 8 - Locali ed aree non tassabili	pag. 6
Art. 9 - Locali ed aree non tassabili per produzione di rifiuti speciali e pericolosi	pag. 7
Art. 10 - Altre cause di esclusione	pag. 7
Art. 11 - Unità immobiliari ad uso promiscuo	pag. 8
Art. 12 - Riduzione della tassa per motivi di servizio	pag. 8
Art. 13 - Riduzioni	pag. 8
Art. 14 - Altre riduzioni tariffarie	pag. 9
Art. 15 - cumulo di riduzioni ed agevolazioni	pag. 10
TITOLO III - TARIFFE E COSTO DEL SERVIZIO	pag. 10
Art. 16 - Tendenza al pareggio	pag. 10
Art. 17 - Annualità	pag. 10
Art. 18 - Determinazione tariffe	pag. 10
Art. 19 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe	pag. 11
Art. 20 - Determinazione costo dei servizi	pag. 11
Art. 21 - Classificazione degli usi	pag. 12
TITOLO IV- DENUNCE E CESSAZIONI	pag. 12
Art. 22 - Decorrenza	pag. 12
Art. 23 - Cessazione	pag. 12
Art. 24 - Modalità dell'abbuono	pag. 12
Art. 25 - Denunce	pag. 13
Art. 26 - Termini	pag. 14
Art. 27 - Altre denunce	pag. 14
TITOLO V - ACCERTAMENTI E VERIFICHE	pag. 14
Art. 28 - Accertamento	pag. 14
Art. 29 - Verifiche e riscontri	pag. 15
Art. 30 - Contenzioso	pag. 15
TITOLO VI – MODALITA' DI RISCOSSIONE E DI RIMBORSO	pag. 15
Art. 31 – Riscossione	pag. 15
Art. 32 – Rimborso	pag. 15
Art. 33 - Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 16
TITOLO VII – SANZIONI	pag. 16
Art. 34 – Sanzioni	pag. 16
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI	pag. 17
Art. 35 - Funzionario Responsabile	pag. 17
Art. 36 - Modificazioni ed abrogazioni del regolamento	pag. 17
Art. 37 - Entrata in vigore	pag. 17
- APPENDICE NORMATIVA -	pag. 18

TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1
Istituzione della tassa

1. Dal 1° gennaio 1984 il comune di Prata di Pordenone ha istituito la disciplina, nell'ambito del territorio comunale, della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso deposito e discarica), ai sensi e secondo le norme contenute nel Tit. IV del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.
2. Il presente Regolamento disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto delle vigenti disposizioni del Decreto Legislativo n. 507/1993, successive modifiche e integrazioni.

Art. 2
Rifiuti solidi urbani

1. Costituiscono rifiuti solidi urbani (1):
 - a) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - c) i rifiuti di cui alle precedenti lettere a) e b) derivanti da locali che adibiti ad attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi non abbiano specifiche caratteristiche strutturali e non siano destinati alla formazione, di regola, di rifiuti speciali, tossici o nocivi;
 - d) i residui derivanti dalle lavorazioni di cui alla precedente lettera c) dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani (2);
 - e) i rifiuti prodotti negli ospedali, case di cura ed affini, provenienti da locali non destinati, di regola, alla assistenza sanitaria e quelli dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani solidi.

(1) D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997, art. 7

(2) La L. n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art. 1, comma 184 ha confermato l'applicazione del D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997, art. 18, comma 2 lett.)d e 57, comma 1, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Con deliberazione di C.C. n. 28 del 21 giugno 2001, sono stati stabiliti i criteri di assimilazione di taluni rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani provenienti dalle attività di cui all'art. 7, comma 3, lett. c), d), e), ed f) del D.Lgs. n. 22/1997.

Art. 3
Zone di applicazione

1. L'applicazione della tassa è limitata alle zone del territorio comunale in cui è istituito e svolto il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Nel Regolamento del servizio di nettezza urbana da adottare ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22/1997, il Comune disciplina le modalità di effettuazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani interni ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del Decreto citato.
Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 4

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, affittuario, conduttore, comodatario, ecc.) occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato; in caso di subaffitto la stessa è dovuta sempre dall'affittuario.
2. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, ovvero manchi la denuncia iniziale di occupazione, la tassa sarà dovuta dall'intestatario anagrafico della famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero dal titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale o di servizi, o, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dai soggetti che li rappresentano o li dirigono.
3. Per le abitazioni tenute a disposizione del proprietario/conduttore/utilizzatore, che risulta essere residente in un diverso immobile e allacciate ai servizi pubblici essenziali (luce, acqua, gas) si applica la tariffa per la sola detenzione calcolata solo sui metri quadri dell'immobile.
4. La tassa è applicata anche nelle aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti urbani e assimilati purché non costituiscano accessori o pertinenze dei locali già assoggettati a tassa ai sensi dei commi precedenti.

Art. 5

Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.
2. Non sono tassabili i locali nei quali, per specifiche caratteristiche di struttura e/o per destinazione dichiarata in sede di denuncia, si formano soltanto rifiuti speciali e/o quelli tossici e/o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
3. Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) , e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrimate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo, le serre a terra ed i ricoveri per gli attrezzi destinati all'attività agricola;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo. Nel caso di più banchi di vendita adiacenti nella stessa area di mercato, si assume quale superficie tassabile il doppio di quella occupata, misurata al perimetro esterno, dal banco e dai propri accessori;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate per tali attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti di quelle

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto e altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali degli Enti ed Associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.) e alla lavorazione ed attività indicate, quando i rispettivi residui possano essere di tipo urbano o dichiarati assimilabili a quelli urbani.
4. La superficie di riferimento per il calcolo della tassa è determinata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali, e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto delle eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadro, a seconda che la frazione sia superiore o uguale oppure inferiore a 0,50 mq.

Art. 6 Aree tassabili

Sono tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi individuate, nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e dagli accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti di vendita, zona adibita a lavaggio macchine, ecc.) e l'area scoperta visibilmente a servizio dell'impianto o degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte adibite ad attività sportive, con esclusione di quelle di regola destinate all'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico demanio, se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani interni.

TITOLO II ESCLUSIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 7 Deduzioni

1. Non si computano le superfici degli atri, scale, cortili, se scoperti o parzialmente coperti, compresi i portici, nonché qualsiasi altra area individuabile quale accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, ivi comprese le terrazze ed i balconi aventi accesso dall'interno di altro locale soggetto a tassa.

2. Nel caso di uso privato non esclusivo allo scoperto di area demaniale (per mostre, ponteggi recintati o non, tavolini da bar, ecc.) la superficie della stessa è conteggiata al 50%.
3. In ogni caso non vengono conteggiate le aree adibite a mera funzione ornamentale (aiuole, spazi verdi, ecc.).

Art.8 **Locali ed aree non tassabili**

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. In base a quanto indicato nel comma 1 sono da ritenere non assoggettabili alla tassa i seguenti locali ed aree:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove la presenza umana sia sporadica od occasionale;
 - b) i locali e le aree inutilizzate per l'intero anno, non adibite ad alcun uso come le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili (o con mobili alla rinfusa) e/o non allacciate ai servizi pubblici di pubblica utilità (luce, acqua, gas); oppure per le utenze non domestiche i locali e/o le aree non utilizzate per il mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo documentato;
 - c) soffitte, soppalchi e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a metri 1,5;
 - d) i locali e le aree degli impianti sportivi, delle palestre e delle scuole di danza per la parte riservata ai soli praticanti;
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento per lavori di durata superiore a 30 giorni, purché tale circostanza risulti da idonea documentazione;
 - f) le aree adibite a verde;
 - g) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni escluse quelle adibite a qualsiasi uso, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività;
 - h) qualsiasi altro locale ed area non specificata che si trovi nelle condizioni riconducibili al comma 1.
 - i) gli edifici adibiti al culto, escluse, in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto
 - j) i locali adibiti ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
 - k) le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o che versino in condizioni socio-economiche disagiate attestate dai servizio sociali;
3. Le circostanze di cui al comma precedente debbono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Art. 9

Locali ed aree non tassabili per produzione di rifiuti speciali e pericolosi

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del D. Lgs n. 507/93, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani o non assimilati e i rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, ove risulti di difficile determinazione la superficie dei locali sui quali si riproducono i rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi in quanto le relative operazioni non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione della superficie complessiva per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad ufficio, mensa, spogliatoio e servizi):

Attività	% di detassazione
Officine meccaniche	<u>50%</u>
Officine per riparazione veicoli (auto, moto, ciclomotori, macchine agricole etc.)	<u>50%</u>
Autofficine di elettrauto	<u>60%</u>
Tintorie e lavanderie	<u>75%</u>
Falegnamerie	<u>55%</u>
Laboratori fotografici	<u>75%</u>
Laboratori di analisi, odontotecnici, studi radiografici, medici	<u>65%</u>
Laboratori interni di pasticcerie e rosticcerie	<u>50%</u>
Tipografie e stamperie	<u>75%</u>
Distributori di carburante	<u>70%</u>

4. Per le attività non indicate nel comma precedente e per le quali sia difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, si fa ricorso a criteri di analogia.
5. Sono inoltre escluse dalla commisurazione della superficie tassabile le aree dei distributori di carburante impraticabili o delimitate da recinzione che le escluda dall'utilizzo, le aree destinate al lavaggio degli automezzi e quelle costituenti l'accesso e le uscite dall'area di servizio.
6. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare della riduzione, devono dimostrare che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali presentando ogni anno la documentazione attestante il conferimento ai soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti speciali.
7. I motivi e le circostanze che giustificano l'assenza dei presupposti dell'applicazione della tassa vanno indicati nella denuncia iniziale, di variazione o di cessazione, con obbligo di allegare idonea documentazione qualora il non assoggettamento non fosse obiettivamente riscontrabile.

Art. 10

Altre cause di esclusione

1. A norma dell'art. 62, comma 5, del D. Lgs n. 507/93 sono esclusi dalla tassa i locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed urbani assimilati al servizio comunale in privativa per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Sono altresì escluse dalla tassazione, a norma dell'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 507/93, le aree comuni del condominio, di cui all'art.1117 del Codice Civile, quali ingressi, corridoi, scale, lavanderie, stenditoi, garages, portici, cortili, piazzali, parcheggi, terrazzi, etc. Resta ferma l'obbligazione tributaria, per la quota di spettanza, di coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni dei locali o delle aree del condominio.

Art. 11

Unità immobiliari ad uso promiscuo

1. A norma dell'art. 62, comma 4 del D. Lgs n. 507/93 se all'interno di civili abitazioni viene svolta un'attività economica professionale con uso esclusivo di alcuni locali, la tassa è dovuta per la superficie dei locali utilizzati a tale scopo applicando la tariffa prevista per la categoria o sottocategoria comprendente l'attività specifica.

Articolo 12

Riduzione della tassa per motivi di servizio

1. Nei casi previsti dall'art. 59, comma 4. del D. Lgs. n. 507/1993, fatto salvo il disposto del successivo comma 2 del presente articolo, la tassa è applicata nella misura del 40% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste nel regolamento del servizio di smaltimento rifiuti urbani; nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati in relazione alle esigenze ordinarie della zona servita; nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal predetto regolamento del servizio.
2. Le riduzioni previste al comma 1 sono concesse alle seguenti condizioni:
 - a) che sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
 - b) che le circostanze giustificative si siano verificate nell'anno solare per un periodo complessivo non inferiore a 3 mesi;
 - c) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta risultino comprovate da accertamenti eseguiti dal Comune, e semprechè le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
3. La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 2 è unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle elencate nell'art. 59 comma 4 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.
4. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata dell'interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto all'esonero o alla restituzione di una quota della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni in cui all'art. 59, comma 4, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Articolo 13

Riduzioni

1. Alle singole componenti della tassa (costo per componenti e costo fisso per mq.) sono applicate le seguenti riduzioni:
 - a. del 20 % per l'abitazione con unico occupante;

- b. del 20 % nel caso in cui l'utente provveda per l'intero anno d'imposta allo smaltimento della frazione umida dei rifiuti attraverso l'uso di composte, concimaia, ecc
 - c. del 20 % per la parte abitativa del fabbricato rurale occupato dall'agricoltore.
 - d. del 50 % per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai competenti organi, per un periodo inferiore ai sette mesi l'anno, a condizione che tale destinazione sia documentata dal contribuente mediante esibizione della licenza o comunque della specifica autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività stessa. L'amministrazione provvede a verificare caso per caso se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza od autorizzazione;
2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. La domanda finalizzata all'applicazione delle riduzioni di cui al comma precedente può essere presentata in qualsiasi momento. I suoi effetti decorrono dall'anno successivo;
 3. Le agevolazioni, una volta concesse, non devono essere richieste per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni che ne hanno determinato la concessione. Il venir meno di dette condizioni deve essere denunciato dagli interessati entro il 20 gennaio successivo. In mancanza di tale denuncia il comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto, all'applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al momento del venir meno delle condizioni per l'agevolazione (1)
 4. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni per la verifica dei requisiti per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo.
 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa secondo le previsioni dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 e il relativo ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito applicando la tassa e il gettito effettivo risultante dalla tassa iscritta a ruolo. La copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

(1) D.Lgs. n. 507/1993 art. 66, comma 6.

Art. 14 **Altre riduzioni tariffarie**

1. Oltre alle riduzioni previste dall'articolo precedente, è concessa, su istanza dei titolari delle attività produttive, commerciali e di servizi, la riduzione del 10 % della tariffa unitaria per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
2. Tale riduzione è concessa a seguito di istanza presentata dai contribuenti al comune, accompagnata da una copia delle fatture di spesa e da una relazione tecnica nella quale sono descritti i processi tecnici perseguiti. Il comune si riserva in ogni caso di compiere tutti gli accertamenti opportuni. La riduzione decorre dall'anno successivo.

(1) D.Lgs. n. 507/1993 art. 67, comma 2.

Art. 15
Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dall'art. 14 lettere a), b) e c) sono cumulabili entro il limite del 30% di riduzione complessiva delle tariffe.
2. Il tributo dovuto, a seguito dell'applicazione del cumulo di cui agli artt. 14 e 15 non può in ogni caso essere inferiore a € 20,00 per le utenze domestiche e non inferiore ad € 50,00 per le utenze non domestiche, aggiornato annualmente con i dati ISTAT.

TITOLO III
TARIFFE E COSTO DEL SERVIZIO

Art. 16
Tendenza al pareggio

1. La tariffa della tassa è fissata in modo da ottenere un Gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. In nessun caso il gettito complessivo può superare il costo predetto.

Art. 17
Annualità

1. La tassa è annuale, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento.
2. La tassa è dovuta anche se il servizio di raccolta viene interrotto provvisoriamente per motivi di forza maggiore.

Art. 18
Determinazione tariffe

1. La Giunta Comunale delibera entro il 31 dicembre di ogni anno, la tariffa da applicare nell'anno successivo (1)
2. La tassa è commisurata, atteso il limite di copertura prescelto, diversamente in relazione alle categorie dei locali e delle aree soggette a tassazione individuate al successivo art. 22.
3. Per la categoria "Abitazioni private" e "Abitazioni con unico occupante" la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali, nonché al costo di smaltimento, secondo il seguente prospetto:

Componenti famiglia	Coefficiente consumo per componente	Costo unitario per componente (A)	Costo complessivo per famiglia (B)	Costo fisso per mq. (C)	Totale tassa
1	1	A	$A \times 1 = B$	C	B + C
2	1,7	A	$A \times 1,7 = B$	C	B + C
3	2,3	A	$A \times 2,3 = B$	C	B + C
4	2,9	A	$A \times 2,9 = B$	C	B + C
5	3,4	A	$A \times 3,4 = B$	C	B + C
6	4	A	$A \times 4 = B$	C	B + C
7 o più	5	A	$A \times 5 = B$	C	B + C

3. Il costo unitario per componente (A) e il costo fisso per mq. (C) vengono calcolati sulla base del costo di smaltimento imputabile alle abitazioni private e secondo una ripartizione percentuale stabilita annualmente dal Comune [Giunta Comunale], secondo la seguente formula:

$$\text{costo unitario per componente} = \frac{\% \text{ costo smaltimento}}{\text{n. abitanti adeguato al coefficiente di consumo per pers.}}$$

$$\text{Costo fisso per mq.}^1 = \frac{\% \text{ costo smaltimento}}{\text{superficie complessiva abitazioni}}$$

4. Ai fini della determinazione del costo complessivo per famiglia, si considera la situazione del nucleo familiare al 31 maggio dell'anno d'imposta di riferimento, risultante dall'anagrafe comunale. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, la tassa determinata come sopra descritto è ridotta del 20% nel caso di abitazione con unico occupante.
6. Per tutte le altre categorie di locali vengono stabilite tariffe in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali o delle aree servite nonché dell'uso cui i medesimi sono destinati.

¹ D.Lgs. n. 507/1993 art. 69, modificato ai sensi del comma 169 della L. n. 296 del 27.12.2006

Art. 19

Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

1. Nella deliberazione che fissa le tariffe annuali, dovrà essere dato atto del costo complessivo dei servizi di smaltimento sostenuto nell'anno antecedente, per tutte le fasi indicate all'art. 1, di quello presunto riferito all'anno in corso e di quello preventivato per l'anno successivo.
2. I costi predetti sono depurati dei proventi provenienti dalle attività di recupero e/o di riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.
3. Nel caso in cui il costo risultante dalla contabilità generale ricomprenda anche quelli dei servizi di smaltimento, intesi nelle fasi di cui all'art. 1, relativi ai rifiuti solidi urbani esterni, è data esauriente indicazione dell'ammontare di questi costi e della loro detrazione dal totale.

Art. 20

Determinazione costo dei servizi

1. Nella determinazione, sia in sede preventiva che consuntiva, del costo dei servizi si tiene conto di tutti gli oneri e, in particolare, di quelli: per il personale comunque adibito, anche a orario parziale o ad utilizzazione promiscua, compresi gli oneri riflessi; per l'acquisto di beni e servizi; per la manutenzione ordinaria e straordinaria; per gli interessi relativi all'ammortamento dei mutui e per l'ammortamento patrimoniale degli immobili, impianti ed attrezzature fisse acquistate dal 1° gennaio 1984.

¹ Il costo fisso così calcolato è ridotto del 10% per le superfici da 0 a 150 mq. e viceversa aumentato del 7% per le superfici da 151 mq. in su.

Art. 21
Classificazione degli usi

1. Le categorie dei locali e delle aree soggette a tassazione sono individuate in base alle seguenti destinazioni:
 - I. Abitazioni private;
 - II. Alberghi, alberghi diurni, ristoranti e pensioni, caserme, case di riposo, sedi di collettività, campeggi;
 - III. Supermercati, empori e grandi complessi commerciali, studi professionali in genere, negozi in genere, mostre, magazzini, aree adibite a banchi di vendita all'aperto, banche ed istituti di credito;
 - IV. Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento, distributori di carburanti, impianti sportivi coperti o no;
 - V. Ospedali, istituti di cura pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali), scuole di ogni ordine e grado, locali sede di enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, stazioni ferroviarie;
 - VI. Teatri e cinematografi, sale da ballo anche all'aperto, circoli, sale da gioco;
 - VII. Stabilimenti ed edifici industriali e artigianali (con esclusione delle superfici che producono esclusivamente rifiuti speciali, tossici o nocivi);
 - VIII. Abitazioni con un unico occupante;
 - IX. Altri locali e aree non compresi nelle precedenti categorie.

TITOLO IV
DENUNCE E CESSAZIONI

Art. 22
Decorrenza

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Art. 23
Cessazione

1. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree tassate, purché regolarmente denunciata e debitamente accertata, dà diritto all'abbuono proporzionale del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 24
Modalità dell'abbuono

1. L'abbuono di cui all'articolo precedente avviene mediante riduzione dell'importo del tributo iscritto a ruolo, limitatamente alle rate scadute e non pagate, mediante apposito provvedimento modificativo di sgravio/discarico.

2. Nel caso in cui il provvedimento modificativo di sgravio/discarico comporti un rimborso di somma indebitamente pagata dal contribuente, il diritto al rimborso del tributo decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stato accertato (9).

(9) D.Lgs. n. 507/1993 art. 64.

Art. 25 Denunce

1. Le denunce, redatte sugli appositi moduli a stampa all'uopo predisposti dal Comune, devono essere presentate dai contribuenti all'Ufficio Tributi, nei termini e con gli effetti di cui agli articoli seguenti.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare i locali già assoggettati a tariffa hanno il solo obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità.
4. L'ufficio anagrafe deve informare i cittadini, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza (compresa la cessazione), della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della tassa.
5. L'ufficio tributi potrà intervenire direttamente nella variazione degli elementi che determinano l'applicazione della tassa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (es.: anagrafe, camera di commercio, ufficio tecnico comunale, catasto elettrico, ec.) provvedendo in quest'ultimo caso, a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta variazione.
6. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. (10)

(10) D.Lgs. n. 507/1993 art. 70, comma 3 integrato dall'art. 1, comma 340, L. 30.12.2004, n. 311.

Art. 26 Termini

1. La denuncia di nuova utenza deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. Qualora le condizioni di tassabilità siano variate, deve essere presentata denuncia di variazione, la quale ha effetto dall'anno successivo all'intervenuta variazione.
3. La denuncia di cessazione deve essere presentata entro il bimestre solare durante il quale è avvenuta la cessazione. Comporta in ogni caso l'abbuono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la relativa denuncia è pervenuta.

Art. 27pag. Altre denunce

1. Non sono valide agli effetti degli articoli precedenti le denunce anagrafiche prescritte dal nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
2. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate al Comune, concernenti la cessazione di tutti i tributi comunali.

TITOLO V ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Art. 28 Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

4. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. (11)

(11) L. n. 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 161 -162-163

Art. 29 **Verifiche e riscontri**

1. Ai fini degli accertamenti necessari all'applicazione della tassa il Comune può:
- accedere nei locali a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento con fotografia;
 - richiedere copia delle scritture di locazione, dei contratti verbali di affitto e delle planimetrie, dei locali di cui lo stabile è costituito;
 - richiedere ai proprietari dei fabbricati le indicazioni che ritenga necessarie circa i locali ed i relativi inquilini;
 - invitare i contribuenti ed i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire documenti e delucidazioni.

Art. 30 **Contenzioso**

1. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VI **MODALITA' DI RISCOSSIONE E DI RIMBORSO**

Art. 31 **Riscossione**

1. Il Comune effettua la riscossione ordinaria e coattiva dell'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni a mezzo ruolo, tramite il Concessionario della riscossione, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 32 **Rimborso**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute afferenti la tassa rifiuti, salvo i casi previsti all'art. 20, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. (13)
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. (14)
3. Non si procede al rimborso per importi inferiori ad Euro 12,00. (15)

(13) L. n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 164.

(14) L. n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 165.

La misura annua degli interessi applicabile ai rapporti di credito e di debito relativi ai tributi locali è stabilita dal Regolamento Comunale n. 11 del 29.02.2000 in vigore dal 01.01.2000 ed è di misura pari al saggio legale vigente ai sensi dell'art. 13 comma 13, comma 3 della L. n. 13.05.1999 n. 133 che attribuisce agli enti locali la facoltà di applicare per i propri tributi tassi di interesse non superiori a quelli determinati nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

(15) L. n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 168.

Art. 33 **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano temporaneamente, con o senza l'autorizzazione e/o la concessione amministrativa, spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, deve essere corrisposta al Comune la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente .
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed è individuata, nell'ambito dell'elenco delle categorie di locali/aree tassabili approvate dal Comune, in base alla voce di uso, assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni previste dal presente articolo. (16)

(16) D.lgs. n. 507/1993, art. 77.

TITOLO VII **SANZIONI**

Art. 34 **Sanzioni**

1. Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta nei termini le denunce di nuova utenza o di variazione in aumento, è soggetto ad una sanzione amministrativa del 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Chiunque abbia presentato una denuncia infedele è soggetto all'applicazione della sanzione del 100% della maggiore tassa dovuta.
Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa di Euro 25,82.
3. La sanzione di cui al comma 1, si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco degli occupanti/detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato di cui all'art. 73, comma 3-bis del D.Lgs. n. 507/1993, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi precedenti sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. (18)

(18) D.lgs. n. 507/1993, art. 76.

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 35 **Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina. (19)

(19) D.lgs. n. 507/1993, art. 74.

Art. 36 **Modificazioni ed abrogazioni del regolamento**

1. Le modificazioni che comportano la soppressione, l'integrazione, la sostituzione e l'abrogazione totale o parziale delle disposizioni contenute nel Regolamento in vigore, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalle disposizioni di legge e dallo Statuto comunale.
2. Sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti in quanto compatibili con il Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37 **Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, successive modifiche ed integrazioni, il regolamento afferente le entrate del Comune, anche tributarie, è approvato con deliberazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.
2. Il Regolamento adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, della deliberazione con la quale è stato approvato. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento approvato, si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, successive modifiche ed integrazioni.

APPENDICE NORMATIVA

- Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, si dispone la revisione e l'armonizzazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 concernente il riordino della finanza territoriale, e si considera abrogata ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al D. P.R. N. 915/1982.
- Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, si dispone l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e l'abrogazione delle norme incompatibili previste nel D.P.R. 10.09.1982, n. 915.
- Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 152 del 29 aprile 2006, nella parte quarta, si introducono nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, comprendenti altresì l'istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti (prevista all'art. 238). Ai fini dell'applicazione della parte quarta del decreto, si dispone tra l'altro l'abrogazione del D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e del D.Lgs. n. 22/1997. Con successivo regolamento ministeriale sono individuati gli ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui alla parte quarta del Decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo (art. 264).
- Tuttavia al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del Decreto, i provvedimenti attuativi D.Lgs. n. 22/1997, e le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507/1993, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del Decreto n. 152/2006 ai sensi dell'art. 264.